

di Alfonso Sellitto e Antonio Trifirò

Scopo del presente lavoro è quello di fornire le prime impressioni ed interpretazioni al consumatore relativa ai prodotti alimentari,

prodotti alimentari, un momento di riflessioni e valutazioni sui nuovi requisiti; per gli operatori del settore alimentare, una primissima nota operativa per rivedere le proprie etichette in vista
amo ritenuto opportuno
riportare una tabella di raccordo tra il Regolamento e le precedenti norme di riferimento nonché
una sintesi delle principali novità dei singoli articoli al fine di agevolare il lettore
trodotte.

Le novità introdotte sono molteplici e possono essere distinte in novità di _____ e di _____

. Relativamente alla prima categoria il Legislatore ha introdotto il *principio dell'elevato livello di protezione dei consumatori* in materia di informazioni che si estende a tutti gli operatori del settore alimentare della catena alimentare, obbligandoli a fornire ai consumatori finali informazioni qualitativamente idonee per effettuare scelte consapevoli. Il legislatore abbandona i _____ divieti puntuali e introduce un approccio di principi a _____ alimentare deve sempre attenersi nel fornire informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell'alimento, informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'utilizzazione sicura dell'alimento e informazioni sulle caratteristiche nutrizionali.

Le pretese **Pratiche leali d'informazioni** _____, rispetto alle _____

vo

109/92, caratterizzata dal divieto di suggerire, *nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente*".

normalmente utilizzato in un particolare prodotto (esempio uova nella maionese) con un altro ingrediente (esempio proteine di soia), deve indicare in prossimità della denominazione _____ diente utilizzato, con caratteri di altezza non inferiore al 75% della denominazione (All. VI, parte A, punto 4).

Passando alle novità dei requisiti puntuali _____ il Legislatore ha dato ampio spazio alla responsabilità delle informazioni sugli alimenti.

responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione,

l'importatore nel mercato dell'Unione. Tale operatore ha la responsabilità di assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni, conformemente alla normativa. Sono altresì responsabili anche gli

g) dalle condizioni particolari di conservazione e/o dalle condizioni d'impiego;

h) dal nome o dalla ragione sociale e dall'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;

i) dal paese d'origine o dal luogo di provenienza ove previsto;

j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l) da una dichiarazione nutrizionale.

Rispetto all

2000/13/CE abrogata non si riscontrano sostanziali novità, ma se paragonate a decreto legislativo 109/92 possiamo evidenziare importanti modifiche.

Possiamo, da subito, come
previsto dagli art. 3, comma 1 lettera h) e 13 del D. L.vo 109/92 ssmii in attuazione della
Direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla
quale appartiene una derrata alimentare. Ma la Direttiva 89/396/CEE è stata abrogata e sostituita
dalla , del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2011 relativa
alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata
alimentare, *“fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto
nazionale delle direttive di cui all’allegato I, parte B”*.

Per questo motivo il quadro normativo nazionale esplicitato nel decreto legislativo n. 109/92 che attua le e concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari attualmente presenta le seguenti problematiche applicative:

– la che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità è stata abrogata dalla

– la relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati nonché la relativa pubblicità è stata abrogata a decorrere dal 13 dicembre 2014;

– la relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare è stata abrogata dalla Direttiva 2011/91/UE, *fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive.*

Ne consegue che fino alla data di applicazione del Reg. UE 1169/2011, fissata per il 13 dicembre 2014, il quadro normativo nazionale sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, è configurato con il Decreto legislativo 109/92; ma a far data dal 13 dicembre 2014 il decreto legislativo n. 109/92 rimarrebbe in vigore solo per le partite delle derrate al attribuzione dei lotti di produzione, almeno fino a quando non vi sarà un decreto di recepimento della nuova Direttiva 2011/91/UE.

La rilevanza giuridica del lotto di produzione, a nostro avviso, deve essere riferita anche al combinato disposto tra 1169/11 che *“stabilisce le basi che garantiscono un*

” con

Reg. Ce 178/2002 prevedendo il medesimo obiettivo “*garantire un*

il successivo art. 14

che afferma *Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio*”. Quanto sopra premesso se non è

o si può facilmente comprendere la difficoltà di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana rodotti quando non sono conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti

R

Possiamo, inoltre, constatare la mancanza nel Regolamento anche della

di produzione o di confezionamento (art. 3, comma 1 lettera f, art. 11 del D. L.vo 109/92 ssmmii). La Direttiva 2000/13/CE, abrogata, prevedeva che “ *gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l’indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale*”.

che con

è

richiesto **l’indirizzo**

ovvero, il

cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è

. Rispetto alla precedente prescrizione

è cambiato il termine da in . Nella vecchia accezione per sede si intendeva la più

Per l' (ovvero il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, ai sensi del Reg. (CEE) n. 2913/92) (qualunque luogo indicato come quello da cui proviene ») è stabilita la regola generale che prevede obbligatorietà nel caso in cui ; requisito peraltro già esistente nella precedente normativa, ma per le carni dei codici della nomenclatura combinat

- Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
- Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
- Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche).

provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente Regolamento.

del Regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio

seguenti alimenti:

- i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui sopra;
- il latte;
- il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

- gli alimenti non trasformati;
- i prodotti a base di un unico ingrediente;
- gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.

In q caso il Regolamento definisce *l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa*

di provenienza di tale ingrediente se in etichetta è indicato

i

primario è differente da

Entro il 13 dicembre 2013 il presente paragrafo è soggetto esecuzione da parte della Commissione.

Come abbiamo inizialmente detto il Regolamento ha abrogato la relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari stabilendo, R, che la il , la quantità di , gli , i , gli i, le e il (non il sodio, come previsto in precedenza). Il contenuto della dichiarazione nutrizionale può

essere i

elementi:

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine (parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato).

Di fatto, ma non è una novità (vedi Decreto Ministero della Salute del 18 marzo 2009), pur non essendo necessario indicare il valore d conoscere il loro contenuto per calcolarne il contributo al valore energetico, secondo quanto etichetta, ma contribuiscono al valore energetico.

La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per gli alimenti elencati all'allegato V:

1. i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;

6. gli edulcoranti da tavola;
7. gli estratti di caffè e di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm² ;

19. gli alimenti forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale.

Gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti della _____ possono essere

Si ricorda che, per la dichiarazione nutrizionale di integratori alimentari e acque minerali naturali, non si applicano le regole sopra riportate ma quelle verticali di riferimento.

_____, per la carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce congelati, nel seguente modo:

b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:

dalla data stessa, oppure

la dicitura *"da consumarsi preferibilmente entro il ..."*

giorno, o *"da consumarsi preferibilmente entro fine ..."*, negli altri casi; tali diciture sono accompagnate:

- dalla data stessa, oppure

-

Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

accompagnata:

- dalla data stessa, oppure

-

Per i prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico, prevede una
presunzione di rischio ovvero *“successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato*
(dannoso o inadatto, NdR) a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento
(CE) n. 178/2002”.

Ricordiamo che 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, per
determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:

a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della
produzione, della trasformazione e della distribuzione;

b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese

sul modo di

evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

Sempre a norma

un alimento è

per la salute quando sono stati considerati:

- a) i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;
- b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
- c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.

Un alimento è al consumo umano, infine, quando:

- a) risulta inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto;
- b) in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi;
- c) in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.

Per quanto riguarda

sugli alimenti esse

devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

Le indicazioni obbligatorie, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta, devono essere stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), quale definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie devono inoltre essere presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. Nel

della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm. La denominazione
bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume devono comparire nello stesso campo
visivo.

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm²,
s
ornito mediante altri mezzi o
sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di notifica alla Commissione e
agli Stati membri (articolo 45), disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi
o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

- a) protezione della salute pubblica;
- b) protezione dei consumatori;
- c) prevenzione delle frodi;
- d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di
sleale.

G
obbligatoria del

Salvo casi di emergenza la Commissione stabilisce un periodo transitorio appropriato per
, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle
nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti
immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere
venduti sino a esaurimento; la Commissione assicura che tali misure si applichino a decorrere dal
1° aprile di un anno civile.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati che non
soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino
Mentre gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13
dicembre 2016 che non soddisfano i requisiti della dichiarazione nutrizionale, possono essere
, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme al nuovo
Regolamento.

Di seguito è proposta una tabella delle principali novità del Regolamento e raccordo con le
precedenti norme di riferimento.

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI		
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione	D. L.vo n. 109/92, articolo 1, comma 1	Principio dell' elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni. Si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare.
Articolo 2 Definizioni	D. L.vo n. 109/92, articolo 1, comma 2	È introdotta la definizione di ingrediente primario : l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa.

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
CAPO II PRINCIPI GENERALI DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI		
Articolo 3 Obiettivi generali	D. L.vo n. 109/92, articolo 2, comma 1	Le informazioni sugli alimenti devono fornire ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli.
Articolo 4 Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti	D. L.vo n. 109/92, articolo 2	Dai divieti si passa a fornire principi cui l'operatore alimentare deve attenersi nel fornire informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell'alimento, informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'utilizzazione sicura dell'alimento e informazioni sulle caratteristiche nutrizionali.
Articolo 5 Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare	-	Qualunque misura dell'Unione adottata nell'ambito della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che sia suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
CAPO III REQUISITI GENERALI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE		
Articolo 6 Requisito di base	D. L.vo n. 109/92, articolo 1, comma 1	Il Regolamento è indicato come fonte normativa.
Articolo 7 Pratiche leali d'informazione	D. L.vo n. 109/92, articolo 2	Le informazioni sugli alimenti non devono suggerire, nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
Articolo 8 Responsabilità	-	Responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione. Il responsabile delle informazioni assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni, conformemente alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile.
CAPO IV INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI		

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
ALIMENTI SEZIONE 1 Contenuto e presentazione		
Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie	D. L.vo n. 109/92, articolo 3	<p>a) la denominazione dell'alimento; b) l'elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell'alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego; h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 25; j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale.</p>
Articolo 10 e allegato III Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti	D. L.vo n. 109/92, Allegato II, sezione II	<p>Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta a seconda dei casi: «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» o «caffeina aggiunta. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza».</p> <p>Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo: «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato di stanoli vegetali» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione dell'alimento.</p>
Articolo 11 Metrologia	D. L.vo n. 109/92, articolo 9, comma 1	-
Articolo 12 Messa a disposizione e posizionamento delle	D. L.vo n. 109/92, articolo 14	-

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
informazioni obbligatorie sugli alimenti		
<i>Articolo 13 e allegato IV</i> Presentazione delle indicazioni obbligatorie	D. L.vo n. 109/92, articolo 14	Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), quale definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm, salvo che la superficie maggiore misura più di 80 cm ² . Le indicazioni obbligatorie sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
<i>Articolo 14</i> <i>Vendita a distanza</i>	-	Le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione del TMC o data di scadenza, sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Esse devono essere disponibili al momento della consegna.
<i>Articolo 15</i> Requisiti linguistici	D. L.vo n. 109/92, articolo 3, comma 2	-
<i>Articolo 16 e allegato V</i> Omissione di alcune indicazioni obbligatorie	D. L.vo n. 109/92, articolo 7	Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm ² , sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo la "denominazione", gli "allergeni", il "peso" ed il "TMC o data di scadenza". L'elenco degli ingredienti è fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta. La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per gli alimenti elencati all'allegato V.
<i>SEZIONE 2</i> <i>Disposizioni particolareggiate sulle indicazioni obbligatorie</i>		
<i>Articolo 17 e allegato VI</i> Denominazione dell'alimento	D. L.vo n. 109/92, articolo 4	L'operatore alimentare che sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato in un particolare prodotto con un altro ingrediente, deve indicare in prossimità della denominazione dell'alimento l'ingrediente utilizzato, con caratteri di altezza non inferiore al 75% della denominazione. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità		
		venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato». Requisiti specifici relativi alla designazione delle "CARNI MACINATE":		
		Carni macinate	Tenore in materie grasse	Rapporto collagene/ proteine della carne
		- magre	≤ 7 %	≤ 12 %
		- di puro manzo	≤ 20 %	≤ 15 %
		- contenenti carne di maiale	≤ 30 %	≤ 18 %
		- di altre specie	≤ 25 %	≤ 15 %
Articolo 18 Elenco degli ingredienti	D. L.vo n. 109/92, articolo 5	Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti. Grassi raffinati : l'aggettivo totalmente o parzialmente idrogenato, a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un grasso idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.		
Articolo 19 Omissione dell'elenco degli ingredienti	D. L.vo n. 109/92, articolo 7, comma 2	Al fine di tener conto dell'utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un'inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività.		
Articolo 20 Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti	D. L.vo n. 109/92, articolo 7, comma 1 e 3	-		
Articolo 21 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze	D. L.vo n. 109/92, articolo 5, comma 2	La denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il		

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
		termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.
Articolo 22 e allegato VIII Indicazione quantitativa degli ingredienti	D. L.vo n. 109/92, articolo 8	-
Articolo 23 e allegato IX Quantità netta	D. L.vo n. 109/92, articolo 9	-
Articolo 24 e allegato X Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento	D. L.vo n. 109/92, articoli 10 e 10-bis	<p>Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.</p> <p>La data di congelamento o la data di primo congelamento per la carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce congelati è indicata nel modo seguente:</p> <p>a) è preceduta dall'espressione «Congelato il ...»;</p> <p>b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dalla data stessa, oppure — dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta; <p>c) la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno.</p>
Articolo 25 Condizioni di conservazione o d'uso	D. L.vo n. 109/92, articolo 3, comma 1, lettere i) e l)	Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.
Articolo 26 Paese d'origine o luogo di provenienza	D. L.vo n. 109/92, articolo 3, comma 1, lettera m) e comma 5-bis	<ul style="list-style-type: none"> – Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate – Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate – Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche). <p>Entro tre anni dall'entrata in vigore, la Commissione presenta una relazione sull'estensione dell'obbligo per i seguenti alimenti:</p> <p>a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2,</p>

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
		<p>lettera b) (Carni di animali della specie suina, ovina o caprina, di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate);</p> <p>b) il latte;</p> <p>c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;</p> <p>d) gli alimenti non trasformati;</p> <p>e) i prodotti a base di un unico ingrediente;</p> <p>f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.</p>
<p>Articolo 27 Istruzione per l'uso</p>	<p>D. L.vo n. 109/92, articolo 3, comma 1, lettera l)</p>	<p>-</p>
<p>Articolo 28 e allegato XII Titolo alcolometrico</p>	<p>D. L.vo n. 109/92, articolo 12</p>	<p>-</p>
<p>SEZIONE 3 Dichiarazione nutrizionale</p>		
<p>Articolo 29 Rapporto con altra normativa</p>	<p>D. L.vo n. 77/93 articolo 2</p>	<p>La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della seguente normativa: integratori alimentari e acque minerali naturali</p>
<p>Articolo 30 e All. XIII Contenuto</p>	<p>D. L.vo n. 77/93 articolo 3</p>	<p>La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: il valore energetico, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.</p> <p>Integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:</p> <p>a) acidi grassi monoinsaturi;</p> <p>b) acidi grassi polinsaturi;</p> <p>c) polioli;</p> <p>d) amido;</p> <p>e) fibre;</p> <p>f) i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.</p>
<p>Articolo 31 e All. XIV Calcolo</p>	<p>D. L.vo n. 77/93 articolo 5</p>	<p>Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all'alimento così com'è venduto. Se del caso, tali informazioni possono riguardare l'alimento dopo la</p>

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
		preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.
Articolo 32 e allegato XV Espressione per 100 g o per 100 ml	D. L.vo n. 77/93 articolo 6	-
Articolo 33 Espressione per porzione o per unità di consumo	D. L.vo n. 77/93 articolo 6	-
Articolo 34 e allegato XV Presentazione	D. L.vo n. 77/93 articolo 7	Le indicazioni devono figurare nello stesso campo visivo (principale). Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XV.
Articolo 35 Forme di espressione e presentazione supplementari	-	Oltre alle forme di espressione per 100 g o 100 ml, o per porzione o unità di misura e alla presentazione in forma tabellare, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti dallo stesso articolo.
CAPO V INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI		
Articolo 36 Requisiti applicabili	-	Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti: a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7; b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.
Articolo 37 Presentazione	-	Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.
CAPO VI DISPOSIZIONI NAZIONALI		
Articolo 38 Disposizioni nazionali	-	Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
		circolazione delle merci conformi al presente regolamento.
<p><i>Articolo 39</i> Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari</p>	-	<p>Gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di notifica, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) protezione della salute pubblica;</p> <p>b) protezione dei consumatori;</p> <p>c) prevenzione delle frodi;</p> <p>d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.</p> <p>Gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza.</p>
<p><i>Articolo 40</i> Latte e prodotti derivati dal latte</p>	-	<p>Gli Stati membri possono adottare disposizioni che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate.</p> <p>Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</p>
<p><i>Articolo 41</i> Bevande alcoliche</p>	-	<p>In attesa dell'adozione delle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.</p>
<p><i>Articolo 42</i> Espressione della quantità netta</p>	-	<p>In mancanza di disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, riguardanti l'espressione della quantità netta per alcuni alimenti in un modo diverso da quello previsto all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali adottate prima di 12 dicembre 2011.</p>
<p><i>Articolo 43</i> Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione</p>	-	<p>In attesa dell'adozione delle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 36, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all'indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione.</p>

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
<p><i>Articolo 44</i> Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati</p>	<p>D. L.vo 109/92, articolo 16</p>	<p>Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,</p> <p>a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;</p> <p>b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.</p>
<p><i>Articolo 45</i> Procedura di notifica</p>	<p>-</p>	<p>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano.</p> <p>La Commissione consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro. In tal caso, la Commissione garantisce la trasparenza di tale processo per tutte le parti interessate.</p> <p>Lo Stato membro che ritenga necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti può adottare le disposizioni previste solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.</p>
<p>CAPO VII DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, MODIFICATIVE E FINALI</p>		
<p><i>Articolo 46</i> Modifiche degli allegati</p>	<p>-</p>	<p>Per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della salute dei consumatori o dell'esigenza di informazione dei consumatori, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, gli allegati del presente regolamento.</p>

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
<p><i>Articolo 47</i> Periodo transitorio e data di applicazione delle misure di attuazione o degli atti delegati</p>	-	<p>La Commissione: a) stabilisce un periodo transitorio appropriato per l'applicazione delle nuove misure, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino a esaurimento; e b) assicura che tali misure si applichino a decorrere dal 1 o aprile di un anno civile.</p>
<p><i>Articolo 48</i> Comitato</p>	-	<p>La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>
<p><i>Articolo 49</i> Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006</p>	<p>Reg. CE n. 1924/2006 - Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari</p>	<p>All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti</p>
<p><i>Articolo 50</i> Modifiche del regolamento (CE) n. 1925/2006</p>	<p>Reg. CE n. 1925/2006 - Aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti</p>	<p>All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1925/2006, il paragrafo 3 è sostituito.</p>
<p><i>Articolo 51</i> Esercizio della delega</p>	-	<p>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo, per un periodo di cinque anni successivamente al 12 dicembre 2011 e tacitamente prorogato per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo. Un atto delegato entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.</p>
<p><i>Articolo 52</i> Procedura d'urgenza</p>	-	<p>Gli atti delegati entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La notifica di un atto delegato al</p>

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
<p>Articolo 53 Abrogazione</p>	<p>-</p>	<p>Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.</p> <p>Sono abrogati a decorrere dal 13 dicembre 2014 le seguenti direttive e regolamenti: Dir 87/250/CEE Relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale; Dir 90/496/CEE Relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari; Dir 1999/10/CE Deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 della Dir. 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari; Dir 2000/13/CE Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; Dir 2002/67/CE Etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina; Dir 2008/5/CE Relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla Dir. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Reg (CE) n. 608/2004 Etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.</p>
<p>Articolo 54 Disposizioni transitorie</p>	<p>-</p>	<p>Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.</p> <p>Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito della dichiarazione nutrizionale, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.</p> <p>Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate, possono essere commercializzati fino</p>

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
		<p>all'esaurimento delle scorte.</p> <p>Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35.</p> <p>Gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti della dichiarazione nutrizionale possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014.</p>
<p>Articolo 55 Entrata in vigore e data di applicazione</p>		<p>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>GUUE</i>.</p> <p>Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione per il requisito della dichiarazione nutrizionale, che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e i requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.</p>